Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico Urbanistica S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 7/2017

RICHIEDENTE: **UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA, con sede in Prascorsano (To), Piazza Enrietto n. 1**

OGGETTO: **PMO – Opere di disgaggio massi in Comune di Cuorgnè, Progetto definitivo Frazione Salto, Via Valli dell'Orco, Cuorgnè**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

- l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere* nelle *aree di interesse paesaggistico*;

- la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,n. 137";

- la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

- la documentazione pervenuta al prot. 13465 del 21.08.2017 e successive integrazioni prot. 15322 del 25.09.2017 da parte dell'UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA con sede in Piazza Enrietto n. 1 a Prascorsano (To), volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "PMO – Opere di disgaggio massi in Comune di Cuorgnè" Progetto definitivo" in Frazione Salto, Via Valli dell'Orco, Cuorgnè;

– il parere favorevole acquisito in data 25.09.2017 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. 15647 del 28.09.2017 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5, in data 16.10.2017 al prot. 16706, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine al progetto prot. 13465/2017 e prot. 15322/2017;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, la richiedente:

- **UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA, con sede in Prascorsano (To), Piazza Enrietto n. 1**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta al prot. 13465 del 21.08.2017 e successive integrazioni prot. 15322 del 25.09.2017 per "**PMO – Opere di disgaggio massi in Comune di Cuorgnè" Progetto definitivo**" in Frazione Salto, Via Valli dell'Orco, Cuorgnè", sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	***PROT.***
Planimetria e documentazione fotografica con indicazione degli interventi in progetto	13465/2017
Computo metrico estimativo	13465/2017
Prescrizioni tecnico ed elenco prezzi per l'esecuzione dell'intervento	13465/2017
Relazione tecnico descrittiva	13465/2017
Quadro economico	13465/2017
Cronoprogramma dei lavori	13465/2017
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza	13465/2017
Relazione paesaggistica	15322/2017

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'intervento in oggetto, assunta dal Comune di Cuorgnè.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 20 ottobre 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

MF